



CONI



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. <u>306</u>	del <u>29 OTT. 2025</u>
<b>Oggetto:</b> Federazione Italiana Giuoco Squash (FIGS): approvazione ai fini sportivi, del Regolamento dei Tecnici, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l), dello Statuto del CONI.	
<b><u>Esecuzione:</u></b>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 40px; text-align: center;">AG</div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></div> </div>
<b><u>Conoscenza:</u></b>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></div> </div>
<b><u>Consegnata il:</u></b> _____	

LA GIUNTA NAZIONALE

- VISTO** il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** lo Statuto del CONI;
- VISTO** lo Statuto ed il Regolamento Organico della Federazione Italiana Giuoco Squash;
- VISTA** la nota del Segretario Generale della Federazione Italiana Giuoco Squash prot. n. 641/2025 del 24 settembre 2025 con la quale ha trasmesso, per la prescritta



CONI

Copia Conforme all'originale  
Segreteria Organi Collegiali  
Alessandro Cherubini  
*Alessandro Cherubini*

Deliberazione n.

306

Riunione del

29 OTT. 2025

approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento dei Tecnici della FIGS, deliberato dal Consiglio Federale nella riunione del 20 settembre 2025;

**RILEVATO**

che il testo del citato Regolamento risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni, allo Statuto del CONI, allo Statuto federale, al Regolamento Organico, al Sistema Nazionale di Qualifiche degli Operatori Sportivi (SNaQ) del CONI ed alla vigente legislazione in materia sportiva;

tutto ciò premesso e considerato,

**DELIBERA**

ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l), dello Statuto del CONI l'approvazione, ai fini sportivi, del testo del Regolamento dei Tecnici della FIGS, deliberato con provvedimento del Consiglio Federale nella riunione del 20 settembre 2025.

Il testo della normativa in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.

**IL SEGRETARIO**  
F.to Carlo Mornati

**IL PRESIDENTE**  
F.to Luciano Buonfiglio

VISTO: se ne propone  
l'adozione attestandone la  
conformità agli atti, la regolare  
istruttoria e la compatibilità con  
la vigente normativa.

Il Direttore  
Avv. Michele Signorini



CONI

Copia Conforme all'originale  
Segreteria Organi Collegiali  
Alessandro Cherubini  
*Alessandro Cherubini*



Allegato n. 1  
Deliberazione n. 306  
29 OTT. 2025  
File Anno del...

# Regolamento dei Tecnici

Approvato in Consiglio Federale il 20/09/2025

## INDICE

### CAPO I - ESCLUSIVITÀ DELL'INSEGNAMENTO

Art. 1 - Competenze esclusive della FIGS	pag. 3
Art. 2 - Competenze esclusive degli iscritti nell'Albo dei Tecnici Federali	pag. 3
Art. 3 - Divieti per gli affiliati	pag. 3

### CAPO II - SCUOLA NAZIONALE MAESTRI

Art. 4 - Scuola Nazionale Maestri	pag. 3
Art. 5 - Compiti della Scuola Nazionale Maestri	pag. 3
Art. 6 - Comitato Direttivo	pag. 3
Art. 7 - Programma e piano di spese	pag. 4

### CAPO III - CORSI ED ESAMI

Art. 8 - Corsi	pag. 4
Art. 9 - Attestato di partecipazione	pag. 4
Art. 10 - Esami	pag. 4
Art. 11 - Diploma	pag. 5

### CAPO IV - QUALIFICHE

Art. 12 - Qualifiche dei Tecnici	pag. 5
Art. 13 - Assistente Istruttore Federale di Squash	pag. 5
Art. 14 - Istruttore Federale di Squash	pag. 6
Art. 15 - Allenatore Federale di Squash	pag. 7
Art. 16 - Maestro Federale di Squash	pag. 7
Art. 17 - Maestro Federale di Squash ad honorem	pag. 8
Art. 18 - Corso abilitante Preparatore fisico	pag. 8



## CAPO V - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Art. 19 – Iscrizione nell'Albo dei Tecnici Federali	pag. 8
Art. 20 – Corsi di aggiornamento	pag. 9
Art. 21 - Sospensione e cancellazione dall'Albo	pag. 10
Art. 22 - Rinuncia alla qualifica	pag. 10
Art. 23 – Reiscrizione nell'Albo e negli Elenchi	pag. 10
Art. 24 – Esenzioni	pag. 10
Art. 25 – Tecnici stranieri	pag. 10

## CAPO VI - RICONOSCIMENTI E DIVIETI

Art. 26 - Riconoscimenti per affiliati	pag. 11
Art. 27 - Divieto di istituire scuole per Tecnici	pag. 11
Art. 28 - Divieto di collaborazione con Tecnici non qualificati dalla FIGS	pag. 11
Art. 29 - Deferimento da parte del Comitato Direttivo Scuola Nazionale Maestri	pag. 11

## CAPO VII - NORME COMPORTAMENTALI

Art. 30 - Rispetto delle norme	pag. 12
Art. 31 – Norma finale	pag. 12

## ALLEGATO I – IL SISTEMA DEI CREDITI FORMATIVI

pag. 13
---------

## CAPO I - ESCLUSIVITÀ DELL'INSEGNAMENTO

### Art. 1 - Competenze esclusive della FIGS

1. La Federazione Italiana Giuoco Squash (FIGS), quale unica Federazione Sportiva Nazionale disciplinante lo sport dello Squash riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e ad esso federata (art. 1, comma 4 Statuto), ha l'esclusività di definire ed aggiornare i criteri ed i livelli dell'insegnamento della disciplina dello Squash.
2. La FIGS provvede, altresì, alla formazione ed alla disciplina dei Tecnici, quale corpo insegnante tecnico specializzato ed abilitato, in via esclusiva, all'insegnamento dello Squash in tutte le sue manifestazioni e possibili evoluzioni.

### Art. 2 - Competenze esclusive degli iscritti nell'Albo dei Tecnici Federali

1. Sono abilitati all'insegnamento dello Squash presso gli affiliati solo coloro che, avendo superato i corsi a tal fine organizzati dalla FIGS, sono iscritti nell'Albo dei Tecnici Federali (di seguito anche solo Albo).
2. I tesserati FIGS che esercitano abusivamente l'insegnamento dello Squash sono passibili di sanzioni disciplinari secondo quanto previsto dal Regolamento di Giustizia.

### Art. 3 - Divieti per gli affiliati

1. Agli affiliati è rigorosamente vietato utilizzare, sia per corsi collettivi sia per lezioni singole, Tecnici non in regola con l'iscrizione all'Albo.
2. La violazione comporta, a carico dell'affiliato e del suo legale rappresentante, l'adozione di sanzioni disciplinari secondo quanto previsto dal Regolamento di Giustizia.

## CAPO II - SCUOLA NAZIONALE MAESTRI

### Art. 4 - Scuola Nazionale Maestri

1. La Scuola Nazionale Maestri è istituita dalla FIGS, ha sede in Riccione (RN) ed è l'unica Scuola abilitata alla formazione dei Tecnici.
2. Per lo svolgimento della propria attività utilizza le strutture e gli impianti messi a disposizione dalla FIGS e dal CONI.

### Art. 5 - Compiti della Scuola Nazionale Maestri

1. La Scuola Nazionale Maestri, diretta dal Comitato Direttivo, ha i seguenti compiti:
  - a) promuovere la formazione didattica di coloro che intendono dedicarsi all'insegnamento dello Squash;
  - b) organizzare corsi ed esami per il conseguimento di tutte le qualifiche dei Tecnici;
  - c) fornire e migliorare la cultura scientifica, tecnica e didattica necessaria alla preparazione ed al perfezionamento dei Tecnici, organizzando corsi di aggiornamento e di istruzione tecnica;
  - d) provvedere alla regolare tenuta ed aggiornamento dell'Albo dei Tecnici Federali.
  - e) promuovere ed organizzare scambi tecnici e culturali con Federazioni estere affiliate alla WSF o all'ESF nonché con altre Federazioni Sportive Nazionali o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

### Art. 6 - Comitato Direttivo

1. Il Consiglio Federale nomina il Presidente ed i componenti, in numero di due, del Comitato Direttivo della Scuola Nazionale Maestri tra i tesserati iscritti all'Albo.
2. Il Comitato Direttivo, nella sua prima seduta, individua i propri indirizzi ed obiettivi programmatici, che sottopone all'approvazione del Consiglio Federale.

3. Il Comitato Direttivo, così designato, rimane in carica, salvo revoca o dimissioni della maggioranza dei suoi componenti, per l'intero quadriennio olimpico.
4. Ai fini del coordinamento dell'attività della Scuola Nazionale Maestri, il Comitato Direttivo potrà avvalersi, previo accordo con la Federazione, dell'opera di collaboratori tecnico-didattici.
5. Il Consiglio Direttivo opera con la presenza e con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

#### Art. 7 - Programma e piano di spese

Il Comitato Direttivo della Scuola Nazionale Maestri, entro il 31 gennaio di ogni anno, redige un programma di attività ed il relativo piano delle spese necessarie, che viene inoltrato al Consiglio Federale per la sua approvazione. Nel caso in cui il primo insediamento del Comitato avvenga successivamente a tale data, tale programma sarà redatto entro il termine di 30 gg. dall'insediamento stesso.

### CAPO III - CORSI ED ESAMI

#### Art. 8 - Corsi

1. La Scuola Nazionale Maestri organizza annualmente corsi per la formazione di Tecnici, fissandone tempi e modalità di svolgimento secondo il modello didattico approvato annualmente dal Consiglio Federale.
2. I corsi per la formazione dei Tecnici si svolgono, di norma, presso il Centro Tecnico Federale e sono gestiti da un Allenatore delle Squadre Nazionali FIGS; su decisione motivata della Scuola Nazionale Maestri, possono essere svolti, gestiti da un Allenatore Federale o da un Maestro Federale di Squash, attivi e presenti nell'Albo Nazionale dei Tecnici Federale, anche presso Società affiliate FIGS.
3. La Scuola Nazionale Maestri dispone le destinazioni dei frequentatori di interi corsi presso i vari centri di affiliati, la durata del periodo minimo di tirocinio ed ogni modalità di suo svolgimento.
4. Il Comitato Direttivo della Scuola Nazionale Maestri può proporre al Consiglio Federale la sospensione, anche definitiva, dal tirocinio di allievi che mostrino un comportamento non confacente con le finalità dei corsi.

#### Art. 9 - Attestato di partecipazione

A quanti abbiano frequentato almeno i 4/5 delle lezioni previste sarà rilasciato un certificato che attesti la loro partecipazione al corso relativo.

#### Art. 10 - Esami

1. Gli esami, da tenersi presso il Centro Tecnico Federale, saranno diversificati per difficoltà e per contenuti secondo la qualifica da conseguire e consisteranno in una prova scritta ed in una prova pratica individuale. Potranno essere sostenuti dopo un massimo di tre mesi dal termine del corso e se in possesso dell'attestato di partecipazione essendo stati presenti ad almeno i 4/5 delle lezioni previste dal relativo corso.
2. In caso di esito negativo delle prove d'esame, sarà concesso, all'interessato, un nuovo ed ulteriore periodo di "tirocinio", le cui durate e modalità saranno stabilite, a conclusione dell'ultima prova d'esame, dalla Commissione Esaminatrice, quale condizione per la ripetizione dell'esame stesso.
3. La Commissione Esaminatrice è composta dal Comitato Direttivo della Scuola Nazionale Maestri e da uno tra gli Allenatori delle Squadre Nazionali, indicato, allo scopo, dal Direttore Generale di queste ultime. Essa è convocata e presieduta dal Presidente del Comitato Direttivo della Scuola Nazionale Maestri o, su sua delega, da un altro componente della Commissione Esaminatrice; opera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti; delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti/votanti. In caso di parità prevale il voto di chi la presiede.

4. Tutti i ricorsi, riguardanti lo svolgimento dei corsi, degli esami e riguardanti fatti connessi con l'appartenenza all'Albo dei Tecnici Federali devono essere indirizzati alla Commissione Tecnica, accompagnati dalla relativa tassa, entro le ore 24 del giorno successivo alla conoscenza del fatto che determina il ricorso.

5. La Commissione Tecnica, esaminati i ricorsi pervenuti, li trasmetterà alla Segreteria Federale, unitamente al proprio parere, per le decisioni definitive del Consiglio Federale.

#### Art. II - Diploma

A tutti i Tecnici Federali che avranno positivamente superato l'esame sarà rilasciato un diploma con l'indicazione della qualifica conseguita.

### CAPO IV - QUALIFICHE

#### Art. 12 - Qualifiche dei Tecnici

1. Sono Tecnici abilitati all'insegnamento dello Squash, con valenza didattica crescente:

- a) l'Assistente Istruttore Federale di Squash;
- b) l'Istruttore Federale di Squash;
- c) L'Allenatore Federale di Squash;
- d) Il Maestro Federale di Squash.

2. La qualifica di "Preparatore Fisico" Federale è rilasciata a tesserati abilitati ad attività connesse con l'insegnamento dello Squash.

3. Il conseguimento delle qualifiche per l'abilitazione all'insegnamento dello Squash avviene in ordine sequenziale fatta eccezione per quella di "Maestro Federale di Squash ad honorem" e per il riconoscimento, da parte del Consiglio Federale, di titoli equipollenti rilasciati da Federazioni straniere. Il Tecnico non potrà, dunque, richiedere il riconoscimento di una qualifica se non ha già conseguito quella inferiore, ferma la cumulabilità dei crediti conseguiti per il passaggio di livello.

#### Art. 13 - Assistente Istruttore Federale di Squash

1. Per essere ammessi al corso di Assistente Istruttore Federale di Squash si dovranno possedere i seguenti requisiti:

- a) essere maggiorenni;
- b) essere regolarmente tesserati alla FIGS da almeno un anno o essere tesserati per la stagione in corso ma in possesso di titolo abilitante all'insegnamento di discipline affini;
- c) essere giocatori e/o giocatrici non principianti, in grado di eseguire i fondamentali dello Squash;
- d) non essere soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione;
- e) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati non colposi, a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene, che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad anno;
- f) non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche od inibizioni sportive, complessivamente superiori ad un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, del CONI o di Organismi Sportivi Internazionali riconosciuti;
- g) non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva, a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi, che alterano le naturali prestazioni fisiche nell'attività sportiva;
- h) possedere il diploma di scuola media inferiore.

2. Il corso si prefigge di formare soggetti in possesso di conoscenze relative a:

i principi di somministrazione del carico e della loro organizzazione in una seduta di allenamento;

- a) le capacità motorie;
- b) le tecniche di base;
- c) la somministrazione dei test motori;
- d) ruolo e responsabilità del Tecnico di primo livello; la comunicazione Tecnico-atleta;

- e) la valutazione e l'osservazione di base del comportamento tecnico-tattico;
  - f) la gestione delle condizioni di sicurezza degli atleti.
3. Gli Assistenti Istruttori Federali di Squash sono abilitati esclusivamente a collaborare, nell'ambito di una sola società sportiva affiliata/aderente, con Tecnici di qualifica superiore all'insegnamento, per gruppi o persone singole "principianti", dell'avviamento allo Squash.
4. Per il conseguimento della qualifica dovranno essere conseguiti minimo n. 10 crediti di cui minimo 3 per abilità (attività pratica inerente le abilità individuali) e minimo 7 per conoscenze (requisiti d'ingresso al corso, corso e studio individuale e valutazione del corso).
5. L'Assistente Istruttore Federale deve indicare un Tecnico federale (con qualifica minima di Istruttore Federale di Squash) quale proprio "referente", che dovrà accettare, formalmente, tale responsabilità.

#### Art. 14 - Istruttore Federale di Squash

1. Per essere ammessi al corso di Istruttore Federale di Squash, oltre ai requisiti previsti per il conseguimento della qualifica inferiore ed al riconoscimento della qualifica stessa da almeno una stagione sportiva, si dovranno possedere i seguenti requisiti:
- a) essere giocatori e/o giocatrici non principianti, che siano almeno classificati o stati classificati con non meno di 400 punti nella classifica operativa federale e che siano in grado di eseguire, correttamente ed in progressione, i fondamentali dello Squash;
  - b) essere in possesso del diploma di scuola media superiore.
2. Il corso si prefigge di formare soggetti in possesso di conoscenze relative a:
- a) i principi di programmazione del carico a breve e medio termine;
  - b) le caratteristiche scientifiche (biologiche, fisiologiche, biomeccaniche, psicologiche, ecc.) del modello di prestazione dello Squash;
  - c) l'applicazione delle tecniche nel contesto tattico ed in relazione alle caratteristiche dei propri atleti;
  - d) la costruzione e la gestione dei mezzi di valutazione dell'allenamento e della gara;
  - e) i principi di somministrazione del carico fisico e di insegnamento/apprendimento in funzione della loro organizzazione in una programmazione a breve e medio termine;
  - f) l'utilizzo appropriato degli stili di insegnamento; la correzione dell'errore; le basi scientifiche dell'apprendimento motorio (es. neuroscienze);
  - g) la valutazione sul comportamento tecnico-tattico; l'organizzazione e la gestione della sicurezza degli atleti e dell'ambiente di gioco; la valutazione dell'apprendimento dei Tecnici principianti; le tecniche di comunicazione didattica;
  - h) i principi base della metodologia della ricerca ai fini della comprensione di articoli o rapporti di ricerca.
3. L'Istruttore Federale di Squash deve essere in grado di condurre e gestire piani di allenamento e di formazione dell'atleta a medio termine, sapendo integrare la pratica con le conoscenze scientifiche e gestendo il lavoro di altri Tecnici Federali contribuendo, altresì, alla formazione degli Assistenti Istruttori Federali. Gli Istruttori Federali di Squash sono abilitati all'insegnamento, per gruppi o persone singole "principianti", dell'esecuzione dei fondamentali e della loro applicazione nel gioco. Soddisfatte tali necessità, l'Istruttore Federale di Squash, su richiesta del legale rappresentante dell'affiliato/aderente, può essere autorizzato dal Comitato Direttivo della Scuola Nazionale Maestri all'insegnamento primario per lo stesso affiliato.
4. Per il conseguimento della qualifica, in aggiunta ai crediti già conseguiti per l'ottenimento della qualifica inferiore, dovranno essere conseguiti minimo n. 20 crediti di cui minimo 6 per abilità (attività pratica inerente le abilità individuali) e minimo 14 per conoscenze (requisiti d'ingresso al corso, corso e studio individuale e valutazione del corso).
5. La qualifica di Istruttore Federale di Squash ha carattere permanente e può essere esercitata solo nell'ambito regionale della propria residenza od, in alternativa, del proprio domicilio.

### Art. 15 – Allenatore Federale di Squash

1. Per essere ammessi al corso di Allenatore Federale di Squash restano fermi i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica inferiore ed il riconoscimento della qualifica stessa da almeno due stagioni sportive.
2. Il corso si prefigge di formare soggetti in possesso di conoscenze relative a:
  - a) i principi di programmazione del carico a lungo termine;
  - b) gli aspetti scientifici necessari per l'individualizzazione della preparazione, anche in funzione delle diverse classi d'età o di particolari esigenze di contesto (ambientali, di carico psicologico, ecc.);
  - c) la costruzione, la gestione e la valutazione dell'allenamento tecnico-tattico anche in funzione del contesto strategico (fasi di qualificazione, turn-over degli atleti o scelta delle competizioni ecc.);
  - d) l'utilizzo di strumenti complessi di valutazione integrata dell'allenamento e della gara;
  - e) i principi di somministrazione del carico (fisico, psicologico e cognitivo) e della loro organizzazione in una programmazione a lungo termine;
  - f) le basi scientifiche del comportamento tecnico tattico e della sua valutazione (es. psicologia cognitiva, stili attentivi, memoria, nuove tecnologie, ecc.);
  - g) gli elementi per la ricerca e lo sviluppo del talento;
  - h) la gestione di team di Tecnici;
  - i) la costruzione e la gestione di sessioni di lezioni sia pratiche che teoriche;
  - j) l'utilizzo di metodi di indagine e la gestione dei dati.
3. L'Allenatore Federale di Squash deve essere in grado di pianificare, gestire e valutare i piani di allenamento a medio e lungo termine organizzando l'attività di altri Allenatori e Tecnici Federali coinvolti, preparando giocatori e giocatrici di massimo livello agonistico, tramite lezioni atletico-tecniche sia singole che di gruppo.
4. Per il conseguimento della qualifica, in aggiunta ai crediti già conseguiti per l'ottenimento della qualifica inferiore, dovranno essere conseguiti minimo n. 20 crediti di cui minimo 6 per abilità (attività pratica inerente le abilità individuali) e minimo 14 per conoscenze (requisiti d'ingresso al corso, corso e studio individuale e valutazione del corso).
5. La qualifica di Allenatore Federale di Squash ha carattere permanente e dà diritto a svolgere la propria attività in tutto il territorio nazionale.

### Art. 16 – Maestro Federale di Squash

1. Per essere ammessi al corso di Maestro Federale di Squash, oltre ai requisiti previsti per il conseguimento della qualifica inferiore ed il riconoscimento della qualifica stessa da almeno due stagioni sportive, si dovrà possedere diploma Isef o laurea triennale in Scienze Motorie o, eventualmente, diploma di scuola media superiore integrato da una certificazione di esperienze informali specifiche.
2. Il corso si prefigge di formare soggetti in possesso di conoscenze relative a:
  - a) coordinare piani, strumenti e risorse umane nella programmazione del carico;
  - b) conoscere, interpretare e gestire le materie scientifiche utili per l'organizzazione, la gestione e la valutazione dei piani di allenamento e di competizione;
  - c) i principi di analisi del contesto e pianificazione strategica; la programmazione delle carriere per atleti e per Tecnici;
  - d) la gestione del conflitto;
  - e) la gestione di team complessi;
  - f) la costruzione e la gestione di piani e di curricula di formazione;
  - g) la costruzione di un modello di ricerca;
  - h) la comprensione e la gestione di dati ottenuti con nuove tecnologie e/o con avanzate tecniche statistiche.

3. Il Maestro Federale di Squash deve essere in grado di:
  - a) elaborare tabelle di allenamento, per singoli e per gruppi agonistici, di categoria nazionale ed internazionale, sia nel campo tecnico-tattico sia nella preparazione psico-fisica;
  - b) aggiornare colleghi, anche di pari livello, tramite documentazione scientifico-programmatica con metodologie classiche applicate e/o innovative.
4. Per il conseguimento della qualifica, in aggiunta ai crediti già conseguiti per l'ottenimento della qualifica inferiore, dovranno essere conseguiti minimo n. 50 crediti di cui minimo 10 per abilità (attività pratica inerente le abilità individuali) e minimo 40 per conoscenze (requisiti d'ingresso al corso, corso e studio individuale e valutazione del corso). I crediti relativi alle abilità devono essere ottenuti tramite attività svolte dopo il conseguimento della qualifica di terzo livello.
5. La qualifica di Maestro Federale di Squash ha carattere permanente e dà diritto a svolgere la propria attività in tutto il territorio nazionale.

#### Art. 17 – Maestro Federale di Squash ad honorem

1. Il Consiglio Federale può concedere, anche a domanda dell'interessato, la qualifica di “Maestro Federale di Squash ad honorem” a tesserati che:
  - a) abbiano partecipato, quali Atleti e/o Tecnici a competizioni internazionali, in quanto componenti della Squadra Nazionale FIGS;
  - b) abbiano acquisito meriti particolari e straordinari in tema di insegnamento tecnico nell'ambito delle attività scolastiche e giovanili e della preparazione degli Atleti di Alto Livello e delle Rose delle Squadre Nazionali federali.
2. Per poter operare come Maestri Federali di Squash, gli insigniti “ad honorem” della qualifica debbono frequentare il corso di formazione di cui al precedente art. 16 e superare il relativo esame conseguendo i relativi crediti.
3. Il Maestro Federale di Squash ad honorem è esonerato dal versamento della tassa annuale di iscrizione e dalla frequenza ai corsi obbligatori di aggiornamento, sempre che non svolga attività d'insegnamento di cui al presente regolamento.

#### Art. 18 - Corso abilitante Preparatore Fisico

1. La qualifica di Preparatore Fisico è conseguita mediante la frequenza di un corso di formazione presso la Scuola Nazionale Maestri ed il superamento di un esame finale. Possono accedere, al corso, i tesserati in possesso di una qualifica tecnica conseguita attraverso un carico di lavoro pari ad almeno 10 crediti, oppure diploma Isef o laurea triennale in scienze motorie con eventuale certificazione di esperienze informali specifiche.
2. Il Preparatore Fisico è abilitato a svolgere la sua attività con riferimento alle fasi di allenamento e perfezionamento degli atleti presso le Scuole Federali ed i Centri Tecnici Federali degli affiliati.
3. Per il conseguimento della qualifica dovranno essere conseguiti minimo 50 crediti cumulativi tra qualifiche tecniche ottenute precedentemente e almeno 20 ottenuti da formazione specifica per Preparatore Fisico.
4. Ai Preparatori Fisici si applicano, per quanto non espressamente previsto, tutte le norme relative ai Tecnici di cui al presente regolamento.

### CAPO V - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

#### Art. 19 - Iscrizione nell'Albo dei Tecnici Federali

1. Hanno diritto di iscriversi nell'Albo tutti coloro i quali abbiano superato gli esami finali per la qualifica per la quale si richiede l'iscrizione conseguendo il numero minimo di crediti previsto ed abbiano tutti i requisiti sopra previsti per l'iscrizione al relativo corso.
2. Al momento dell'iscrizione, i Tecnici devono indicare la sede della loro attività ed indicare eventuali variazioni in occasione del rinnovo annuale dell'iscrizione. Un Tecnico Federale può

svolgere, salvo diversa decisione del Consiglio Federale, attività continuativa per un massimo di tre affiliati/aderenti.

3. La domanda di iscrizione deve essere corredata dalla documentazione richiesta e dalla tassa annualmente stabilita.

4. Tutti i Tecnici Federali, ai fini dell'esercizio dell'attività di insegnamento, sono tenuti alla regolarizzazione del loro tesseramento e della loro iscrizione all'Albo, entro il 31 gennaio di ogni anno.

5. La FIGS pubblicherà, entro il 28 febbraio di ogni anno, l'elenco ufficiale dei Tecnici Federali, iscritti all'Albo. Tale elenco, reso noto tramite i comunicati ufficiali della Federazione, sarà pubblicato sul sito internet federale.

6. L'elenco ufficiale dei Tecnici Federali, iscritti all'Albo, comprenderà, oltre ai Preparatori Fisici di cui all'art. 18, anche i Tecnici, non abilitati all'insegnamento (inattivi) di cui ai successivi commi 9 e 10.

7. I Tecnici che non effettuano il pagamento delle tasse annuali entro il termine del 31 gennaio, sono considerati in posizione irregolare e non possono svolgere alcuna attività federale.

8. I Tecnici in regola con il pagamento delle tasse annuali, al compimento del sessantesimo anno, possono chiedere il mantenimento dell'iscrizione, con esonero dal pagamento della predetta tassa annuale.

9. Al fine di essere attivi nella loro qualifica, e, quindi, di essere abilitati all'insegnamento, i Tecnici Federali dovranno:

a) aver mediamente svolto, per minimo 9 mesi, nel corso di una stagione agonistica, presso un affiliato FIGS, non meno di n° 5 ore settimanali di insegnamento di Squash a tesserati FIGS;

b) aver svolto, gratuitamente, un numero minimo di 36 ore di attività di insegnamento tecnico destinate a tesserati FIGS del settore giovanile. Tale obbligo viene meno nel caso in cui l'affiliato/aderente non conceda l'utilizzo dei campi per tale scopo.

Tali requisiti verranno attestati dal Tecnico, tramite dichiarazione autografa, su modello predisposto dal Comitato Direttivo della Scuola Nazionale Maestri, all'atto del rinnovo annuale d'iscrizione all'Albo; tale dichiarazione sarà controfirmata, per conferma, dal Presidente della Società presso la quale il Tecnico ha svolto la propria attività. Resta inteso che la dichiarazione va presentata successivamente al primo anno di attività del Tecnico.

10. I Tecnici Federali "inattivi", per essere riabilitati all'insegnamento, dovranno frequentare, entro tre mesi dalla data nella quale è stabilita la loro inattività, un corso di aggiornamento, le cui caratteristiche e modalità sono stabilite dal Comitato Direttivo della Scuola Nazionale Maestri.

11. Gli Atleti di Interesse Olimpico, di Alto Livello ed appartenenti alle Rose delle Squadre Nazionali, in possesso di uno qualsiasi dei livelli tecnici di cui al presente regolamento, non sono soggetti, ai fini di essere considerati Tecnici attivi, iscritti all'Albo dei Tecnici Federali, a quanto previsto nel precedente punto 9 del presente articolo.

12. In conformità della deliberazione del Consiglio nazionale del CONI n. 469/88, lo Squash è escluso dall'elenco delle discipline sportive ove è ammesso lo svolgimento di attività sportiva professionistica, ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91; pertanto, la qualificazione "professionale", attribuita nominalmente ai Tecnici con l'iscrizione nell'Albo, non comporta, in nessun caso, il conseguimento dello stato di professionista di cui all'articolo 2 della citata legge 23 marzo 1981, n. 91.

#### Art. 20 - Corsi di aggiornamento

1. La permanenza nell'Albo è subordinata alla frequenza obbligatoria, ogni due anni, di almeno uno dei corsi di aggiornamento previsti dal Comitato Direttivo della Scuola Nazionale Maestri.

2. I corsi di aggiornamento verteranno sulle varie tematiche dello Squash, per permettere a tutti i Tecnici Federali di migliorare e/o ampliare le loro conoscenze. A quanti abbiano frequentato almeno i 4/5 delle lezioni previste sarà rilasciato un certificato che attesti la loro partecipazione al corso.

3. I corsi saranno riservati agli iscritti all'Albo dei Tecnici Federali della FIGS.

#### **Art. 21 - Sospensione e cancellazione dall'Albo**

1. Il Comitato Direttivo della Scuola Nazionale Maestri valuterà, con cadenza biennale, l'operato dei Tecnici Federali e proporrà, al Consiglio Federale, con adeguate motivazioni, la conferma o la sospensione degli stessi, dall'appartenenza all'Albo Federale.
2. La sospensione dall'Albo, su proposta del Direttivo della Scuola Nazionale Maestri e su decisione, inappellabile, del Consiglio Federale, può inoltre avvenire:
  - a) per mancata frequenza ai corsi obbligatori di aggiornamento;
  - b) per la posizione irregolare derivante dalla morosità nei confronti della FIGS;
  - c) per mancata attività di cui al precedente art. 19 del presente regolamento.
3. I Tecnici, sospesi dall'Albo per il motivo di cui alla lettera a) del precedente punto 2., sono inibiti dallo svolgimento della propria attività; la sospensione è sanata con la partecipazione ad un corso di aggiornamento e con il pagamento delle tasse dovute.
4. I Tecnici, sospesi dall'Albo per il motivo di cui alla lettera b) del precedente punto 2, sono inibiti da ogni attività federale; la sospensione è sanata con il pagamento delle tasse annuali e di quant'altro dovuto.
5. I Tecnici, sospesi dall'Albo per il motivo di cui alla lettera c) del precedente punto 2., sono inibiti dallo svolgimento della propria attività; la sospensione è sanata con la partecipazione ad un corso di aggiornamento di cui al precedente art. 19, punto 10. del presente regolamento.
6. La cancellazione dall'Albo, su propria iniziativa del Consiglio Federale, può avvenire:
  - a) per rinuncia alla qualifica da parte dell'interessato;
  - b) per sospensione non sanata entro l'anno successivo;
  - c) per accertata inattività protrattasi per oltre un anno;
  - d) per revoca del tesseramento.
7. Altre cause di perdita o sospensione della qualifica, possono essere:
  - a) sospensione temporanea dall'attività, comminata dagli Organi di Giustizia Federali;
  - b) cancellazione dall'Albo, comminata dagli Organi di Giustizia Federali.
8. La qualifica persa, a seguito della cancellazione dagli Albi, comminata dagli Organi di Giustizia Federali, non può essere riacquisita, salvo riabilitazione.

#### **Art. 22 - Rinuncia alla qualifica**

1. I Tecnici possono rinunciare, su personale iniziativa, alla propria qualifica.
2. La perdita della qualifica opera dalla data di accettazione formale da parte del Consiglio Federale.

#### **Art. 23 - Reiscrizione nell'Albo e negli Elenchi**

1. Il Tecnico, depennato dall'Albo, da non più di tre anni, per motivi diversi dalla revoca del tesseramento, può essere reincluso nello stesso, previo pagamento delle tasse annuali dovute, oltre alla tassa di riammissione e previa partecipazione al corso obbligatorio di aggiornamento, prescritto per la qualifica di appartenenza.
2. Qualora risulti depennato da più di tre anni, l'interessato alla reinclusione deve frequentare il corso di formazione prescritto per la qualifica di appartenenza e sostenere, con esito positivo, una prova di idoneità didattica gestita dalla Commissione Esaminatrice di cui al presente regolamento.

#### **Art. 24 - Esenzioni**

1. Per i Maestri Federali di Squash "ad honorem", l'iscrizione nell'Albo e negli Elenchi avviene dietro semplice richiesta scritta di convalida della tessera.
2. Essi non sono tenuti al versamento della tassa annuale ed alla frequenza dei corsi obbligatori di aggiornamento.

#### **Art. 25 - Tecnici stranieri**

1. Lo straniero, in possesso di un titolo per l'insegnamento dello Squash, ottenuto da una Federazione sportiva estera aderente alla ESF o alla WSF per essere iscritto nell'Albo e svolgere tale attività in Italia, deve:

- a) avere l'età prevista per la qualifica richiesta;
  - b) avere la residenza in Italia;
  - c) avere una buona condotta civile e morale;
  - d) non essere stato soggetto, da parte della Federazione sportiva estera di appartenenza, a squalifiche o ad inibizioni complessivamente di durata superiore ad un anno;
  - e) ottenere dal Consiglio Federale, previo parere del Comitato Direttivo della Scuola Nazionale Maestri, il riconoscimento del titolo estero per l'insegnamento dello Squash;
  - f) essere tesserato alla FIGS.
2. Al fine di ottenere il riconoscimento del proprio titolo di Tecnico e l'inquadramento in una delle qualifiche previste dal presente Regolamento, lo straniero deve presentare al Consiglio Federale una domanda scritta, corredata dai seguenti documenti, in originale o in copia autenticata, con traduzione in italiano certificata per conformità:
- a) titolo di studio;
  - b) titolo di Tecnico ottenuto nello Stato estero;
  - c) dichiarazione della Federazione che ha concesso il titolo, con il dettaglio delle prove d'esame;
  - d) "curriculum vitae";
  - e) attestazione della FIGS circa la classifica riconosciutagli in Italia.
3. Il riconoscimento della qualifica posseduta dallo straniero comunitario avviene previa individuazione del livello di competenza valido per l'Unione Europea e della corrispondente qualifica della FIGS
4. Il riconoscimento della qualifica posseduta dallo straniero non comunitario è subordinato:
- a) all'accertamento del suo livello di competenza;
  - b) alla frequenza di un corso di formazione adeguato al livello di competenza accertato ed al superamento del relativo esame;
  - c) al versamento di una tassa annualmente fissata dal Consiglio Federale sia per l'accertamento del livello di competenza, sia per la frequenza al corso di aggiornamento.

## CAPO VI - RICONOSCIMENTI E DIVIETI

### Art. 26 - Riconoscimenti per affiliati

Le Società affiliate/aderenti, che dispongono, oltreché di un impianto omologato dalla FIGS, di Tecnici, regolarmente iscritti all'Albo Federale, verranno accreditate dal Consiglio Federale con le seguenti qualifiche:

- a) con almeno un Istruttore Federale "Scuola Regionale di Squash";
- b) con almeno un Allenatore od un Maestro Federale ed un Preparatore Fisico "Scuola Federale di Squash".

### Art. 27 - Divieto di istituire scuole per Tecnici

L'istituzione di scuole e corsi di preparazione per Tecnici Federali è di competenza esclusiva della FIGS. Chi contravviene a tale disposizione è passibile di sanzione disciplinare.

### Art. 28 - Divieto di collaborazione con Tecnici non qualificati dalla FIGS

I Tecnici Federali non possono prestare la loro collaborazione o riceverla da persone che non siano in possesso di idonea qualifica rilasciata dalla FIGS. I trasgressori di tale disposizione sono sottoposti a procedimento disciplinare.

### Art. 29 - Deferimento da parte del Comitato Direttivo della Scuola Nazionale Maestri

Il Comitato Direttivo della Scuola Nazionale Maestri è tenuto a deferire alla Procura federale gli iscritti nell'Albo per infrazioni disciplinari, delle quali si sia venuti a conoscenza, commesse nell'esercizio dell'attività di insegnamento.

## CAPO VII - NORME COMPORTAMENTALI

### Art. 30 - Rispetto delle norme

1. Tutti gli iscritti nell'Albo sono tenuti al rispetto dello Statuto e dei Regolamenti della FIGS e della normativa CONI e sono tenuti altresì ad osservare le disposizioni degli Organi della FIGS e del Comitato Direttivo della Scuola Nazionale Maestri.
2. I Tecnici Federali, comunque soggetti alla osservanza delle norme federali, devono mantenere condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva.
3. Il Tecnico Federale, che commette infrazione alle norme federali, o che contravviene ai suddetti obblighi e divieti o che, anche con giudizi e rilievi pubblici, leda la dignità, il decoro, il prestigio della Federazione e dei suoi Organismi, incorre nei provvedimenti previsti dal Regolamento di Giustizia.

### Art. 31 - Norma finale

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del Coni.
2. Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Consiglio Federale della FIGS, su sua autonoma iniziativa o su proposta di:
  - Comitato Direttivo della Scuola Maestri,
  - Commissione Tecnica Federale,
  - Commissione Federale Atleti.Entrano in vigore dopo l'approvazione del CONI.

## ALLEGATO I - IL SISTEMA DEI CREDITI FORMATIVI

### Art. 1 – Il sistema dei crediti

- a) Attraverso il sistema dei crediti adottato dalla FIGS, in conformità a quanto stabilito dal Sistema Nazionale di Qualifiche degli Operatori Sportivi (SNaQ), è possibile scomporre, in unità, una qualifica o gli obiettivi di un programma. Queste unità devono essere definite in termini di *conoscenza e/o di abilità*.
- b) Alle unità vengono attribuiti punti/credito in rapporto al volume di lavoro previsto e, quindi, all'importanza relativa di quelle unità per concorrere alla qualifica finale.
- c) Le competenze acquisite dovranno, comunque, essere oggetto di valutazione, indipendentemente dal percorso formativo che è seguito.

### Art. 2 – Il calcolo dei crediti

- a) Il modello del sistema di qualifica dei Tecnici sportivi assegna un credito ogni 24 ore di carico di lavoro. Per carico di lavoro s'intende un rapporto variabile tra attività guidata da un docente durante il corso di formazione (sia lezioni teoriche, sia lezioni pratiche), ed attività di studio personale a casa per consolidare ed approfondire gli argomenti trattati nelle attività guidate.
- b) Si assegnano inoltre crediti per attività di ricerca e di produzione, per apprendimento e per abilità individuali.

### Art. 3 – Crediti per carico di lavoro

Il modello del sistema di qualifica dei Tecnici sportivi assegna a ciascun punto/credito 24 ore di lavoro, di cui, mediamente:

1. dalle 5 alle 8 ore, sono di lezioni frontali, guidate da un docente durante il corso di formazione;
2. dalle 16 alle 19 ore sono di studio personale, a casa, per consolidare ed approfondire gli argomenti trattati nelle attività guidate.

### Art. 4 – Crediti per apprendimento

- a) I crediti, per apprendimento informale, sono valutati in relazione alle attività pratiche svolte giornalmente, che non portano ad una certificazione, ma vengono svolte nella normale vita quotidiana (es. il soggetto, nell'attività lavorativa, coordina un gruppo di persone, svolge attività sportiva amatoriale, ecc.).
- b) I crediti, per apprendimento non formale, sono valutati in relazione alle attività pratiche, svolte in campi non specifici per il settore sportivo, ma che contengono elementi comunque importanti (es. utilizzo di strumenti informatici, conoscenza delle lingue, ecc.).
- c) I crediti, per apprendimento formale, sono valutati in relazione alla partecipazione dei Tecnici federali ai corsi di aggiornamento che la Figs organizza annualmente.
- d) I crediti per apprendimento formale, informale e non formale sono attribuiti, dalla Scuola Nazionale Maestri, nelle quantità previste dalla tabella di cui al successivo Art. 8.

### Art. 5 – Crediti per attività in qualità di Tecnico federale

Il Tecnico, già in possesso di qualifica, che intende accedere al livello superiore, ottiene un numero di crediti calcolato in relazione all'attività svolta negli ultimi 18 mesi (es. continuità nell'attività didattica, svolgimento di attività giovanile, preparazione di atleti di livello nazionale e/o internazionale, ecc.).

**Art. 6 – Crediti per ruoli rivestiti in ambito sportivo**

- a) Per l'acquisizione dei crediti relativi all'appartenenza, in qualità di atleta, alle categorie agonistiche, gli interessati devono essere stati inclusi nella classifica operativa nazionale Figs almeno in una delle ultime sei stagioni agonistiche.
- b) Per l'acquisizione dei crediti relativi all'appartenenza al gruppo degli "atleti di interesse federale", gli interessati devono essere stati classificati in tale ambito in una delle ultime otto stagioni agonistiche.
- c) Per l'acquisizione dei crediti relativi alle qualifiche di Arbitro, di Giudice di Gara e di Dirigente, gli interessati devono essere stati qualificati in tale ambito in una delle ultime otto stagioni.
- d) I crediti relativi alla qualifica di Dirigente sono utilizzabili solamente per conseguimento della qualifica di Maestro Federale di Squash.

**Art. 7 – Crediti per produzione scientifica ed incarichi di docenza**

- a) I crediti per produzione scientifica ed incarichi di docenza sono attribuiti, dalla Scuola Nazionale Maestri, nelle quantità previste dalla tabella di cui al successivo Art. 8, in seguito alla produzione di testi ed all'attività di ricerca aventi una consistente base teorica ed una coerente parte applicativa.
- b) I crediti relativi alla produzione scientifica e ad incarichi di docenza sono utilizzabili solamente per conseguimento delle qualifiche di Allenatore Federale e di Maestro Federale di Squash.

**Art. 8 – Tabella dei crediti per abilità individuali e conoscenze personali**

CATEGORIA	CREDITI
<b>Crediti per apprendimento (<i>cumulabili</i>)</b>	
Apprendimento formale	da ½ a 4
Apprendimento informale	da ½ a 2
Apprendimento non formale	da ½ a 2
<b>Crediti per attività in qualità di Tecnico federale (<i>non cumulabili</i>)</b>	
Direttore tecnico delle Squadre Nazionali	10
Allenatore delle Squadre Nazionali	8
Tecnico federale	da 1 a 6
<b>Crediti per ruoli rivestiti in ambito sportivo (<i>non cumulabili</i>)</b>	
Atleta agonista di 1a categoria	1
Atleta agonista di categoria B	4
Atleta agonista di categoria A	5
Atleta agonista di interesse federale	6
<b>Crediti per ruoli rivestiti in ambito sportivo (<i>cumulabili</i>)</b>	
Arbitro di livello 2 o livello 3	da 1 a 3
Giudice di gara nazionale e/o internazionale	da 1 a 3
Dirigente nazionale e/o internazionale	da 1 a 3
<b>Crediti per produzione scientifica ed incarichi di docenza (<i>cumulabili</i>)</b>	
Attività di ricerca e pubblicazioni tecnico scientifiche a livello nazionale	da 1 a 3
Docenza in materie tecnico scientifiche relative allo sport	da 1 a 3
Partecipazione come relatore a convegni nazionali od internazionali	da 1 a 3

I crediti per abilità individuali sono conseguiti attraverso una valutazione, fatta dalla Scuola Nazionale Maestri, in base al curriculum personale di attività pratiche, inerenti il gioco dello Squash, presentato dall'interessato.

Sono utilizzabili sull'intero percorso formativo, partendo dal primo livello utile (Assistente Istruttore Federale di Squash) e cumulandoli in modo tale che possano essere utilizzati per più livelli di formazione.

(Un aspirante Tecnico che è stato od è atleta di interesse federale acquisisce 6 crediti che possono essere così utilizzati: 3 per la qualifica di Assistente Istruttore Federale di Squash - 100% dei crediti necessari per abilità e 3 per la qualifica di Istruttore Federale di Squash - 50% dei crediti necessari per abilità).


#### Art. 9 – Crediti minimi necessari per ogni livello

Nella seguente tabella sono riassunti i crediti minimi necessari per ogni livello, distinti in crediti relativi alle abilità individuali e crediti relativi alle conoscenze.

	Crediti per abilità	Crediti per conoscenze	Totale Crediti
Assistente Istruttore Federale di Squash	3	7	10
Istruttore Federale di Squash	6	14	20
Allenatore Federale di Squash	6	14	20
Maestro Federale di Squash	10	40	50


#### Art. 10 – Schemi riassuntivi del percorso di formazione

- Il modello del sistema di qualifica prevede che i Tecnici sportivi e le altre figure specializzate, una volta conseguita la qualifica, debbano anche essere titolari di una abilitazione a svolgere le proprie attività. Sono abilitati all'insegnamento dello Squash presso gli affiliati coloro che, avendo superato i corsi organizzati dalla Figs, sono iscritti nell'Albo dei Tecnici federali.
- L'iscrizione all'Albo dei Tecnici federali avviene secondo quanto previsto dall'art. 19 del Regolamento dei Tecnici federali.







Percorso formativo del II° livello (Istruttore Federale di Squash)



Percorso formativo del III° livello (Allenatore Federale di Squash)







CONI

Copia Conforme all'originale  
Segreteria Organi CollegialiAlessandro Cherubini  
*Alessandro Cherubini*

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO SQUASH

Il Segretario



Spett.le CONI  
Direzione Affari Legali  
Ufficio Supporto Conformità  
Statuti e Regolamenti

[statuti.regolamenti@coni.it](mailto:statuti.regolamenti@coni.it)

Riccione (RN), 24 settembre 2025  
Prot. n° 641/2025

**Oggetto:** Invio Regolamenti

Inviando, in allegato, il Regolamento dei Tecnici Federali ed il Regolamento degli Ufficiali di Gara, entrambi approvati dal Consiglio Federale in data 20 settembre 2025.

Restando a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento inviamo cordiali saluti.

Emanuele Tamburini

